



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 118/18
Lussemburgo, 25 luglio 2018

Sentenza nella causa C-268/17
AY (mandato d'arresto - testimone)

L'esecuzione di un mandato d'arresto europeo non può essere rifiutata sulla base del rilievo che una decisione del pubblico ministero ha posto fine alle indagini preliminari qualora, nel corso di queste, la persona ricercata sia stata sentita soltanto in veste di testimone

Le autorità giudiziarie degli Stati membri sono tenute ad adottare una decisione riguardo a ogni mandato d'arresto europeo che sia loro trasmesso

AY, cittadino ungherese, è il presidente del consiglio di amministrazione di una società ungherese ed è oggetto di un'azione penale in Croazia. È sospettato di avere accettato di versare una significativa somma di denaro a una persona che ricopre un'alta carica politica in Croazia in cambio della conclusione di un accordo tra la società ungherese e il governo croato.

Dopo l'avvio di indagini preliminari a carico di AY in Croazia per corruzione attiva, le autorità croate hanno chiesto reiteratamente (la prima volta il 10 giugno 2011) alle corrispondenti autorità ungheresi di fornire loro assistenza giuridica internazionale interrogando AY in qualità di indagato e consegnandogli un invito a comparire. Sebbene le autorità ungheresi non abbiano dato seguito a tali richieste, esse hanno tuttavia avviato indagini preliminari per verificare se fosse stato commesso un reato lesivo dell'integrità della vita pubblica nella forma della corruzione attiva in ambito internazionale ai sensi del codice penale ungherese. Tali indagini preliminari si sono chiuse, con decisione dell'ufficio centrale delle indagini preliminari ungherese del 20 gennaio 2012, con la motivazione che gli atti commessi non costituivano reato. Ciò nondimeno, le indagini preliminari delle autorità ungheresi non sono state avviate nei confronti di AY in qualità di indagato ma soltanto in relazione al reato contestato, dato che AY è stato **sentito esclusivamente in veste di testimone** nell'ambito di tali indagini.

Il 1° ottobre 2013, dopo l'adesione della Croazia all'Unione europea, le autorità croate hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti di AY. Tuttavia, l'esecuzione di tale mandato è stata rifiutata dalle autorità giudiziarie ungheresi poiché in Ungheria si era già concluso un procedimento penale vertente sui medesimi fatti su cui si fondava il mandato d'arresto europeo.

Il 15 dicembre 2015, lo Županijski sud u Zagrebu (Tribunale di Comitato di Zagabria, Croazia), davanti a cui si svolge il procedimento penale a carico di AY, ha emesso un nuovo mandato d'arresto europeo nei confronti di quest'ultimo. Le autorità ungheresi hanno rifiutato di adottare una decisione formale su tale mandato con la motivazione che in Ungheria non era giuridicamente possibile arrestare AY o avviare una nuova procedura di esecuzione del mandato.

In tali circostanze, il giudice croato chiede, in sostanza, alla Corte di giustizia se la decisione quadro sul mandato d'arresto europeo¹ consenta alle autorità di uno Stato membro di non eseguire un siffatto mandato sulla base del rilievo che in tale Stato si è già conclusa una procedura penale vertente sui medesimi fatti contemplati nel mandato, e ciò anche qualora, nell'ambito di tale procedimento, la persona oggetto del mandato rivestisse esclusivamente la qualità di testimone e non quella di indagato o imputato. Il giudice croato desidera inoltre sapere se un'autorità nazionale sia tenuta ad adottare una decisione su ogni mandato d'arresto europeo trasmessole, incluso il

¹ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

caso in cui essa si sia già pronunciata su un precedente mandato d'arresto riguardante la stessa persona e lo stesso procedimento penale.

Nelle sue conclusioni del 16 maggio 2018, l'avvocato generale Szpunar ha proposto alla Corte di dichiararsi incompetente a rispondere a questioni sollevate dall'autorità giudiziaria di emissione di un mandato d'arresto europeo dirette a stabilire se l'autorità dell'esecuzione possa rifiutare di eseguire il mandato.

Di contro, nella sua sentenza odierna, la Corte constata, anzitutto, che la ricevibilità di una domanda di pronuncia pregiudiziale non è messa in discussione dalla circostanza che le questioni sollevate vertono sugli obblighi dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, mentre il giudice del rinvio è l'autorità giudiziaria di emissione del mandato d'arresto europeo. Invero, dato che l'emissione di un mandato d'arresto europeo pregiudica la libertà personale del ricercato e che la tutela dei diritti fondamentali spetta, in primo luogo, allo Stato membro emittente, è necessario che l'autorità giudiziaria emittente disponga della facoltà di adire la Corte in via pregiudiziale.

La Corte rammenta, poi, che, salve circostanze eccezionali, le autorità giudiziarie dell'esecuzione possono rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo solo nei casi di non esecuzione tassativamente previsti dalla decisione quadro. Di conseguenza, un'autorità giudiziaria dell'esecuzione che non si pronunci in seguito all'emissione di un mandato d'arresto europeo e che non trasmetta quindi alcuna decisione all'autorità giudiziaria di emissione dello stesso viene meno agli obblighi che le incombono in forza della decisione quadro.

La Corte esamina, in seguito, se il *motivo di non esecuzione obbligatoria*, di cui all'articolo 3, punto 2, della decisione quadro possa applicarsi nel caso di specie. Tale motivo di non esecuzione concerne il caso in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è informata che la persona ricercata è stata giudicata con **sentenza definitiva** per gli stessi fatti in uno Stato membro. La Corte precisa a tal riguardo che la pronuncia di una sentenza definitiva presuppone l'esistenza di **un'azione penale anteriore, esercitata nei confronti della persona ricercata**. Pertanto, nella fattispecie, in assenza di un'azione penale esercitata nei suoi confronti, non è possibile ritenere che AY sia stato giudicato con «sentenza definitiva» ai sensi della decisione quadro. Di conseguenza, la decisione che ha posto fine alle indagini preliminari, nel corso delle quali AY è stato sentito soltanto in veste di testimone, non può essere invocata per rifiutare l'esecuzione del mandato sulla base di tale motivo di non esecuzione.

La Corte analizza, infine, se uno dei *tre motivi di non esecuzione facoltativa*, previsti all'articolo 4, punto 3, della decisione quadro, si applichi al caso di specie. Tali motivi attengono, in primo luogo, alla rinuncia dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione a esercitare l'azione penale per il reato oggetto del mandato d'arresto europeo, in secondo luogo, al fatto che, nello Stato membro dell'esecuzione, le autorità giudiziarie hanno deciso di porre fine all'azione penale per il reato oggetto del mandato e, in terzo luogo, alla circostanza che la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni. La Corte constata che il primo e il terzo motivo sopracitati non sono pertinenti al caso di specie. Quanto al secondo motivo, la Corte sottolinea che un'interpretazione secondo cui si potrebbe rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo qualora tale mandato verta su fatti identici a quelli che hanno già formato oggetto di una precedente decisione, indipendentemente dall'identità della persona nei cui confronti è esercitata l'azione penale, sarebbe manifestamente troppo ampia e comporterebbe un rischio di elusione dell'obbligo di eseguire il mandato. Tale motivo di non esecuzione, costituendo l'eccezione, deve essere **interpretato in senso restrittivo** e alla luce della **necessità di promuovere la prevenzione della criminalità**. Nel caso di specie, le indagini preliminari non sono state condotte dalle autorità ungheresi a carico di AY bensì contro ignoti e la decisione che ha posto fine a tali indagini non è stata adottata nei confronti di AY. La Corte ne trae la conclusione che non è applicabile neppure il secondo motivo di non esecuzione anzidetto.

Di conseguenza, la Corte dichiara che l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo non può essere rifiutata invocando una decisione del pubblico ministero che ha posto fine a indagini preliminari contro ignoti, nel corso delle quali la persona oggetto di tale mandato d'arresto è stata

sentita soltanto in veste di testimone, senza che sia stata esercitata un'azione penale a suo carico e senza che tale decisione sia stata adottata nei confronti di detta persona.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☐ ☎ (+32) 2 2964106